

COMUNE DI CEPAGATTI

Provincia di Pescara

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 7 del 26 marzo 2026

OGGETTO: Parere sulla proposta di approvazione del Regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali, ai sensi articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 – rottamazione quinquies.

Il sottoscritto Dr. Maurizio Zitti, Revisore Unico del comune di Capagatti,

Vista la proposta di deliberazione consiliare n. 422 del 12/03/2026, concernente “approvazione del regolamento comunale per la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali, ai sensi articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199” sottoposta all'esame dello stesso, ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 239, comma 1, lettera b) punto 7) del D. Lgs. 267/2000;

Considerato che l'ente mediante la proposta di delibera di cui sopra intende avvalersi dell'istituto della definizione agevolata per i debiti relativi ad ingiunzioni di pagamento e derivanti da accertamenti divenuti esecutivi emessi entro il 31/12/2023;

Preso atto che il regolamento considerato consta di numero cinque tipologie agevolative:

- 1) Parte I: definizione agevolata entrate in riscossione coattiva;
- 2) Parte II: definizione agevolata delle liti pendenti;
- 3) Parte III: conciliazione agevolata dei ricorsi;
- 4) Parte IV: regolarizzazione omessi versamenti rateali;
- 5) Parte V: regolarizzazione omessi versamenti e dichiarazioni.

Premesso

- che l'art. 1, commi 102-110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) introduce la facoltà per gli enti territoriali (regioni, città metropolitane, province e comuni), di disciplinare autonomamente forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali.

- che tale disposizione ha contestualmente abrogato, limitatamente a tale facoltà, l'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rimuovendo ogni ostacolo all'esercizio dell'autonomia regolamentare degli Enti in materia definizioni agevolate locali;

- che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, “*possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*”

- che l'art. 239 co. 1, lett. b) n.7 del D.lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n.174 prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di

Regolamento di Contabilità, Economato-Provveditorato, Patrimonio e applicazione dei tributi locali.

verificato che il Regolamento

- consente di rispettare, così come previsto dal comma 102, legge 199/2025, l'equilibrio di bilancio e attiene in particolare, ai crediti di difficile esigibilità;
- è stato predisposto, così come previsto dal comma 107, legge 199/2025, tenendo conto della situazione economica e finanziaria dell'ente nonché della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate così come riscontrato dalla relazione del Responsabile del Servizio Tributi / Finanziario concernente la valutazione della convenienza economica;
- circoscrive correttamente il perimetro delle entrate che possono essere oggetto di definizione agevolata (tributarie e patrimoniali) con esplicita esclusione delle compartecipazioni e addizionali a tributi erariali;

verificato inoltre

- che le somme oggetto di stralcio (sanzioni/interessi) risultano già accantonate nel Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE);
- che la stima del gettito appare formulata secondo criteri prudenziali;
- che è stato valutato l'impatto sugli equilibri di cui all'art. 162 TUEL;
- che non emergono effetti negativi sul risultato di amministrazione, ferma restando la necessità di monitoraggio in sede di salvaguardia equilibri.
- Che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del servizio finanziario;

esprime

parere favorevole all'approvazione del Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, ai sensi articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199" e raccomanda che siano rispettati i tempi di pubblicazione nel sito internet dell'ente ai fini della sua tempestiva efficacia e sia trasmesso, ai fini statistici, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione al Ministero dell'economia e finanze".

L'Organo di revisione